

Le novità del nuovo regime contabile forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015

di Aurelio Cerioli – dottore commercialista e revisore legale dei conti

e Sara Marconi – dottore in economia aziendale

L'articolo 1, co.54 ss., [L. n.190/14](#), introduce un regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione. Il nuovo regime non prevede limiti temporali di permanenza e può essere applicato anche successivamente al compimento del 35° anno di età o al quinquennio di applicazione. A differenza del previgente regime dei minimi, di cui all'art.27, co.1 e 2, D.L. n.98/11, il regime forfettario prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%, maggiorata rispetto all'aliquota del 5% prevista dal precedente regime.

Con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 sono stati abrogati il regime delle nuove iniziative produttive, il regime dei contribuenti minimi e il regime contabile super semplificato.

L'emendamento introdotto nella conversione parlamentare del [Decreto Milleproroghe](#), che estende l'opzione per il regime dei minimi a tutto il 2015, permette ai soggetti che avviano una nuova attività nell'anno in corso la possibilità di valutare se scegliere il previgente regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a € 30.000,00 o il regime forfettario con aliquota forfettaria al 15% e con soglie di ricavi/compensi da € 15.000,00 a € 40.000,00, differenziate per settore di attività.

Premessa

Il panorama dei regimi agevolati previsti per i contribuenti con attività marginali e di minori dimensioni è stato rivisitato e riscritto dalla Legge di Stabilità 2015, dopo solo tre anni dal precedente riordino normativo, attuato con il D.L. n.98/11.

Con riferimento ai requisiti di accesso, il nuovo regime *c.d. forfettario* non prevede limiti temporali e, quindi, può essere applicato anche successivamente al compimento del 35° anno di età o al quinquennio di applicazione, purché vi siano i requisiti di permanenza. Sul reddito imponibile determinato forfettariamente viene prevista un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%, maggiorata rispetto all'aliquota del 5% del precedente regime.

Dal punto di vista della determinazione del reddito tassabile, fermo restando il principio di cassa, viene introdotto un coefficiente di redditività diversificato per nove settori di attività. Ne consegue che, nel nuovo regime, le spese sostenute dal contribuente nell'esercizio della propria attività sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Nella valutazione della convenienza, un ruolo fondamentale viene poi svolto dall'agevolazione concessa sul fronte dei contributi previdenziali Ivs della gestione artigiani e commercianti, in quanto il contribuente forfettario può optare di non pagare la quota fissa

annuale, ma liquidare una percentuale variabile in sede di compilazione del Modello Unico.

La Legge di Stabilità 2015 dedica parecchi commi al nuovo regime e anche la relazione di accompagnamento è ben dettagliata. Ambito e modalità di applicazione sono quindi ampiamente regolati.

Illustriamo nel dettaglio la disciplina del nuovo regime forfettario così come attualmente vigente e prevista dall'art.1, co.54-84, L. n.190/14.

I requisiti per poter accedere al nuovo regime

L'articolo 1, co.54, L. n.190/14, individua i soggetti che possono accedere al nuovo regime agevolato.

I nuovi requisiti di accesso sono i seguenti:

- conseguimento di ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a quelli indicati nell'allegato 4, L. n.190/14, diversificati in funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi incassati per l'accesso al regime non rilevano quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e parametri. Nel caso di esercizio di più attività, contraddistinte da diversi codici Ateco, ai fini del calcolo del limite si assume il valore dei ricavi o compensi più elevato;
- sostenimento di spese per personale dipendente non superiori a € 5.000,00 lordi annui. Rientrano

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

tra le spese del personale: il lavoro accessorio, disciplinato dall'art.70, D.Lgs. n.276/03; il lavoro dipendente, disciplinato dall'art.49 Tuir; i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, le somme erogate ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro e le somme erogate a titolo di compenso per il lavoro prestato dall'imprenditore e dai suoi familiari;

- costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000,00. Questo valore deve essere assunto alla fine dell'esercizio, per cui sono irrilevanti le movimentazioni intervenute in corso d'anno. Ai fini del calcolo del limite, la norma dispone che per i beni in locazione finanziaria deve essere assunto il costo sostenuto dal concedente. Mentre per i beni in locazione, comodato o noleggio, si assume il "valore normale", così come disciplinato dall'art.9 Tuir. Tale valorizzazione può costituire un elemento di incertezza, essendo esso di natura estimativa. I beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività e per l'uso personale o familiare del contribuente, si considerano nella misura del 50% indipendentemente dalla quota percentuale deducibile fiscalmente. Inoltre tale costo deve essere assunto al netto dell'Iva, anche se indetraibile (circolare n.7/E/08). Non si considerano i beni di costo non superiore a € 516,46 né i beni immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività, indipendentemente dalle modalità di acquisizione. Per il calcolo del limite di € 20.000,00 non rileva il costo sostenuto per l'acquisizione di beni immateriali;
- conseguimento di redditi nell'attività di impresa, arte o professione nel regime agevolato, in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi da lavoro dipendente o assimilato compresa la pensione. La verifica della prevalenza non è richiesta in due casi, ossia quando il rapporto di lavoro è cessato (ad esempio in caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno) o quando la somma di tutti i redditi è inferiore ad € 20.000,00. A titolo esemplificativo, in presenza di un reddito da pensione di € 12.000,00 e un reddito da lavoro autonomo di € 8.000,00, per quest'ultima attività si potrà applicare il regime forfettario.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione possono avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione

di inizio di attività resa all'Agenzia delle Entrate, di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso.

L'Agenzia chiarisce che il nuovo regime è fruibile non solo dai soggetti che iniziano una nuova attività, ma anche da coloro che hanno un'attività in essere.

I soggetti esclusi dal nuovo regime

L'articolo 1, co.57, individua le cause di esclusioni soggettive, ossia le fattispecie che, anche in presenza di requisiti richiesti per l'ammissione al nuovo regime, escludono la possibilità di accedervi. Si tratta in particolare, di quattro ipotesi:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfettari per la determinazione del reddito. A titolo esemplificativo le attività agrituristiche, la vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi, rivendita di beni usati, intrattenimenti e giochi, attività agricole connesse etc.;
- soggetti non residenti, con la sola eccezione di quelli residenti nell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico, che assicurino lo scambio di informazioni, qualora almeno il 75% del loro reddito complessivo sia prodotto nel territorio dello Stato italiano;
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e/o di terreni edificabili, cessioni di mezzi di trasporto nuovi, secondo la definizione vigente per le operazioni intracomunitarie disciplinate dall'art.53, co.1, D.L. n.331/93;
- attività d'impresa o arte e professione che partecipano, contemporaneamente, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale.

Agevolazioni in materia di Iva

I contribuenti che decidono di avvalersi del regime forfettario, dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti di accesso, devono preliminarmente comunicare tale opzione nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art.35, d.P.R. n.633/72.

Coloro che adottano tale regime usufruiscono di importanti agevolazioni in materia di Iva.

In particolare:

- le operazioni effettuate non originano alcun addebito di Iva a titolo di rivalsa e, conseguentemente, viene meno il diritto alla detrazione

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

dell'imposta stessa. Di fatto il contribuente forfettario è assimilato a un privato;

- le cessioni di beni intracomunitarie sono assimilate alle cessioni interne. Il cedente forfettario nazionale, quindi, dovrà emettere un documento contabile, specificando che applica il regime di cui alla L. n.190/14 e che l'operazione non costituisce una cessione intracomunitaria ai sensi dell'art.41, co.2-*bis*, D.L. n.331/93;
- le prestazioni di servizi ricevute o rese da/a non residenti sono soggette alle regole ordinarie e ciò comporta, se trattasi di controparte Ue, l'iscrizione al Vies degli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie;
- gli acquisti intracomunitari di beni sono disciplinati dall'art.38, co.5, lett.c), D.L. n.331/93, pertanto applicano l'Iva con il meccanismo del *reverse charge* in base al volume degli acquisti effettuati nell'anno:
 - gli acquisti intracomunitari fino alla soglia di € 10.000,00 annui non sono soggetti a Iva nel Paese di destinazione e, quindi, restano assoggettati a tassazione del Paese di provenienza;
 - gli acquisti intracomunitari oltre la soglia di € 10.000,00 annui sono soggetti a tassazione nel Paese di destinazione. Pertanto l'acquirente forfettario nazionale dovrà integrare la fattura con l'Iva, che dovrà essere liquidata e versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Permane l'obbligo della presentazione dei modelli Intra agli uffici doganali per i servizi resi e ricevuti nei confronti di soggetti Ue e per gli acquisti intracomunitari, oltre la soglia di € 10.000,0 annui;
- applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate, le disposizioni di cui al d.P.R. n.633/72, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art.8, co.1, lett.c) e co.2, d.P.R. n.633/72.

Di fatto, quindi, coloro che adottano tale regime sono esonerati da quasi tutti gli adempimenti Iva, ad eccezione della certificazione dei corrispettivi/compensi mediante fattura, scontrino o ricevuta, della conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché dei documenti fiscali emessi.

I contribuenti forfettari, per le operazioni per le quali risultano normativamente debitori d'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'a-

liquota e della relativa imposta e la liquidano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione di cui all'art.19-*bis*.2, d.P.R. n.633/72, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfettario alle regole ordinarie, è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva è computata anche l'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'art.6, co.5, d.P.R. n.633/72 e all'art.32-*bis*, D.L. n.83/12. Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art.32-*bis* del citato decreto e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

I contribuenti che "naturalmente" rientrerebbero nel regime forfettario possono comunque optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

L'imposta sostitutiva applicata

I contribuenti forfettari sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi nei termini ordinari previsti dalla normativa, per la liquidazione dell'imposta sostitutiva e del contributo previdenziale. Tali soggetti sono ovviamente esonerati dal pagamento dell'Irap.

Non agiscono inoltre da sostituti d'imposta e, quindi, non applicano le ritenute sul reddito di lavoro dipendente o professionale né subiscono le ritenute sui compensi percepiti. Non sono poi soggetti ad accertamenti sintetici da studi di settore e parametri.

Il nuovo regime prevede una determinazione forfettaria del reddito imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, del 15%, calcolata su un coeffi-

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

ciente di redditività parametrato sull'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nell'anno. Tale coefficiente è diversificato in base al codice ATECO che

contraddistingue l'attività esercitata, nella misura indicata nella tabella sottostante.

Tabella limiti di ricavi			
Gruppo di settore	Codici di attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
Industrie alimentari delle bevande	(10-11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari viene versata dall'imprenditore forfettario.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico o non, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito. L'eventuale eccedenza che non trova capienza in tale tipologia di reddito è deducibile da eventuali altri redditi assoggettati a Irpef.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi, il reddito prodotto è ridotto di 1/3, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni

precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di tirocinio obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni regolamentate;

c) qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime. Tale verifica viene operata considerando il regime di cassa o

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

competenza previsto per la tipologia di reddito di riferimento.

Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile degli anni successivi, anche se di competenza di tali periodi. Viceversa, i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfettario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi, nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal nuovo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario.

La fuoriuscita dal regime

Il regime agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si verifica una delle seguenti fattispecie:

- viene meno uno dei requisiti di ammissione di cui all'art.1, co.54, L. n.190/14. Ad esempio nell'ipotesi in cui l'ammontare dei ricavi/compensi percepiti superi la soglia di accesso al regime, quando le spese per il lavoro dipendente siano superiori a € 5.000,00 annui lordi oppure quando, alla fine del periodo d'imposta, risultino beni strumentali di ammontare superiore a € 20.000,00 al lordo degli ammortamenti;
- si verifica una delle fattispecie di esclusione di cui all'art.1, co.57, L. n.190/14. Ad esempio il contribuente rientra in un regime speciale Iva o quando diviene socio di una società trasparente;
- diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o permanenza nel nuovo regime.

I contributi previdenziali

Con la [circolare n.29/15](#) l'Inps ha fornito indicazioni per la fruizione del regime contributivo agevolato riservato ai nuovi contribuenti forfettari, che consiste nella facoltà di chiedere la disapplicazione del minimale ai fini del pagamento dei contributi Ivs della gestione artigiani e commercianti¹.

¹ Sul tema si veda R. Lucarini, *Il regime contributivo agevolato per i contribuenti minimi*, in "La circolare di lavoro e previdenza" n.7/15.

Per tali soggetti non trova applicazione la quota fissa prevista per il versamento dei contributi previdenziali (art.1, co.3, L. n.233/90) e i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata (art.2, co.29, L. n.335/95).

Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'art.59, co.15, L. n.449/97 (riduzione a metà del contributo previdenziale). Ai familiari collaboratori dei soggetti che fruiscono del regime forfettario non si applica nemmeno la riduzione contributiva di 3 punti percentuali prevista dall'art.1, co.2, L. n.233/90.

L'agevolazione accordata ai contribuenti forfettari prevede dunque la disapplicazione del contributo annuo minimo, che per gli artigiani è attualmente pari a € 3.529,06 e per i commercianti a € 3.543,05.

Per gli esercenti arti e professioni non vi è alcuna modifica rispetto alla gestione contributiva attualmente in vigore, in quanto tali soggetti sono tenuti al pagamento dei contributi presso le rispettive Casse di previdenza oppure alla Gestione Separata Inps, che non prevede una contribuzione minima, ma la liquidazione di quanto dovuto, rapportato al reddito imponibile conseguito, da calcolare in apposito quadro nel Modello Unico.

Il versamento dei contributi previdenziali Inps relativi alle gestioni commercianti e artigiani deve essere eseguito alle medesime scadenze previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per accedere al regime contributivo agevolato, i soggetti forfettari presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Ente. I soggetti già esercenti attività d'impresa che optano per tale regime inoltrano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.

Ove la dichiarazione sia resa oltre tale termine, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione entro il termine stabilito e ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso. Qualora l'attività venga intrapresa in corso d'anno, non viene prevista una precisa data di scadenza, specificando l'Inps che la stessa deve essere inoltra-

ta “tempestivamente”.

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'esercizio successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime forfettario ovvero si verifica una fattispecie che non consente l'accesso al medesimo. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento dei contributi dovuti alla due gestioni.

Ultime novità

Con l'entrata in vigore della L. n.190/14 sono stati abrogati il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art.13, L. n.388/00, il regime dei contribuenti minimi di cui all'art.27, co.1 e 2, D.L. n.98/11, e il regime contabile super semplificato di cui all'art.27, co.3, D.L. n.98/11.

Successivamente, con l'approvazione di un emendamento al Decreto Milleproroghe, il regime dei contribuenti minimi di cui all'art.27, co.1 e 2, D.L. n.98/11, è stato prorogato per tutto l'esercizio 2015.

Pertanto, per l'anno in corso viene concessa, a chi intraprende un'attività economica di tipo marginale, la facoltà di scegliere per il nuovo regime di cui alla L. n.190/14 con l'aliquota forfettaria del 15% oppure per il previgente regime dei “minimi” con imposta sostitutiva al 5%, ma con il limite temporale dei 5 anni o cessazione naturale al raggiungimento dei 35 anni d'età.

Nella [circolare n.6/E/15](#) era stato inizialmente previsto che i contribuenti che avessero aperto la partita Iva alla fine dell'esercizio 2014, esercitando l'opzione per il regime dei minimi, potessero comunque continuare ad applicare tale regime anche nel 2015, sempre che avessero concretamente iniziato l'attività nell'esercizio precedente. Era dunque necessario dimostrare l'effettivo inizio dell'attività nell'esercizio 2014, per poter permanere in tale regime anche nell'esercizio attuale.

Con l'emendamento al Decreto Milleproroghe viene superata tale problematica, dal momento che, proprio in virtù della proroga concessa, i contribuenti che si dovessero trovare nella condizione di poter fruire di entrambe le agevolazioni, possono ora applicare il regime dei “minimi” o il nuovo regime forfettario, in base a propri calcoli di convenienza e senza dover dimostrare nulla.

Un recente studio condotto dalla Cna – “Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute” – evidenzia che i benefici fiscali in termini di riduzione del carico impositivo complessivo si avrebbero solo

per incassi dichiarati nel nuovo regime superiori a € 35.000,00. In particolare – spiega la Cna – il regime forfettario è più vantaggioso rispetto a quello ordinario soltanto per alcune tipologie di attività, quali le industrie di alimenti e bevande con ricavi pari a € 35.000,00 e le attività di servizi di alloggio e di ristorazione o il commercio all'ingrosso e al dettaglio, con ricavi superiori a € 35.000,00. Per ottenere i benefici fiscali in termini di riduzione del carico impositivo, il contribuente potrà scegliere di derogare alle regole di determinazione dei contributi previdenziali sul reddito minimale, nella consapevolezza però di sacrificare le proprie aspettative pensionistiche. Ovvio che la riduzione del carico contributivo, seppur facoltà del contribuente, determinerà poi un aggravio dell'imposta sostitutiva dovuta, in quanto nel regime forfettario i contributi previdenziali sono interamente deducibili dal reddito tassabile dopo l'applicazione del coefficiente di redditività. Sempre secondo tale studio, per poter concretamente ridurre il livello di tassazione, l'unica strada percorribile sarà la revisione generalizzata verso l'alto dei limiti degli incassi necessari per l'accesso e la permanenza nel regime, con particolare riferimento, ad esempio, ai limiti “assurdi” riferibili ad alcuni settori di attività, quali quelli delle costruzioni e attività immobiliari, intermediari del commercio, attività professionali, attualmente posizionati alla soglia di € 15.000,00.

Per quanto concerne l'eventuale convenienza del regime forfettario rispetto a quello previgente dei “minimi”, sarà necessario valutare ogni singolo caso, dal momento che nella scelta incidono numerose variabili, quali il limite degli incassi, le sostanziali differenze degli adempimenti, la percentuale di redditività prevista per codice ATECO, la possibilità di fruire dello sgravio contributivo, l'ammontare dei beni ammortizzabili necessari per svolgere l'attività, il limite temporale di permanenza prevista nel regime o l'ammontare di eventuali altri redditi di pensione o lavoro dipendente percepiti.

L'influenza congiunta di tali fattori rende impossibile un calcolo astratto di convenienza e impone, per il singolo caso di fattispecie, un'attenta analisi quantitativa e qualitativa del peso di ogni variabile, al fine di addivenire a una scelta ragionata e ponderata di convenienza, in quanto tarata sulle priorità e sugli obiettivi che il singolo contribuente si prefigge di realizzare.

O meglio, per un'analisi completa di ottimizzazione dell'aspetto fiscale e previdenziale, alla luce delle marcate differenze insite nei diversi regimi contabili

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

attualmente messi a disposizione dal Fisco italiano, la scelta del regime fiscale e contabile da adottare non dovrà essere confinata ai soli due regimi alternativi agevolati previsti per i contribuenti marginali. Il raffronto dovrà essere operato anche considerando l'eventuale opzione per il regime ordinario, che in alcuni casi (presenza di rilevanti oneri deducibili e

deducibili, quali ad esempio le detrazioni per importanti interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica), potrebbe "paradossalmente" rivelarsi scelta più vantaggiosa e conveniente per il contribuente, per l'ottimizzazione sia del carico fiscale gravante sull'attività esercitata che della pianificazione della propria posizione previdenziale.

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Seminari di specializzazione

1 giornata intera

AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA LEGGE DELEGA 183/2014 (JOBS ACT)

Ancona 26 marzo 2015

Bologna 30 marzo 2015

Firenze 25 marzo 2015

Milano 24 marzo 2015

Padova 18 marzo 2015

Roma 27 marzo 2015

Torino 27 marzo 2015

Treviso 20 marzo 2015

Udine 30 marzo 2015

Verona 23 marzo 2015

ACCEDI AL SITO